



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella causa n. 624/2016 R.G.A.C. promossa

DA

Herambiente s.p.a. (avv. Andrea Lolli e Stefano Versari)

CONTRO

I.N.P.S., anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. (avv. Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli)

NONCHÉ

Romagna Logistica soc. coop. a r. l. (contumace)

NONCHÉ

Albatros soc. cons. a r. l. (contumace)

NONCHÉ

Ciclat Ambiente soc. coop. (avv. Elena Zanni)

avente ad **oggetto**: accertamento negativo di credito previdenziale;
provvedendo, all'udienza del 10.4.2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione, qui da intendersi integralmente riportate, osserva quanto segue:

1. Parte ricorrente chiede accertarsi l'insussistenza dell'obbligo di pagare le somme che l'I.N.P.S. richiede in ragione della propria qualità di committente dell'appalto del servizio di conduzione, facchinaggio e pulizie industriali dell'impianto di rifiuti solidi urbani di Forlì intercorso con la



società consortile Albatros soc. c.ons a r. l., a sua volta subappaltante alla società Ciclat Ambiente soc. coop., a propria volta subappaltante di Romagna Logistica soc. coop. a r. l., essendo emerse in sede ispettiva alcune irregolarità (omissioni contributive per personale dipendente meglio indicate in ricorso) commesse da quest'ultima impresa, direttamente impegnata con i propri dipendenti nello svolgimento della prestazione.

Tra le parti viene in rilievo l'esecuzione di due appalti, eseguiti nei periodi 11.3.2013 – 28.2.2014 e 1.3.2014 – 31.12.2015.

Eccepisce la ricorrente: **a)** l'impossibilità di veder applicato l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, essendo soggetto equiparabile ad un'amministrazione pubblica, come tale esonerata dal rispetto della normativa; **b)** l'impossibilità di riferire all'I.N.P.S. il meccanismo di estensione della responsabilità di cui all'art. 29 cit.; **c)** la decadenza dalla possibilità di recuperare i contributi in questione in relazione al primo dei due appalti, essendo decorso il biennio tra la data di relativa cessazione e la notificazione della richiesta di pagamento; **d)** l'infondatezza nel merito della pretesa, essendo rimessa all'I.N.P.S. la prova che i lavoratori di Romagna Logistica per cui non son ostanti versati i contributi siano stati effettivamente impiegati dell'esecuzione degli specifici contratti di appalto affidati come committente dall'ricorrente e che i contributi ineriscano a prestazioni effettivamente svolte in favore dell'ricorrente.

1.1. Romagna Logistica soc. coop. a r. l. e Albatros soc. cons. a r. l. sono da dichiarare contumaci, non essendosi costituiti in giudizio a fronte della rituale notificazione il 12.10.2016 di ricorso e decreto di fissazione di udienza.

2. La domanda proposta nei confronti dell'I.N.P.S. non merita accoglimento.

Ed invero:

a) l'esonero dal rispetto della normativa citata vale al più per i soggetti rientranti nel concetto di pubblica amministrazione, tra cui certamente non v'è la ricorrente, società per azioni, estranea al novero delle PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non rilevando il dato che, ad altri fini, il committente possa rientrare tra gli enti aggiudicatori del codice dei



contratti pubblici¹;

b) la possibilità per l'I.N.P.S. di far valere la responsabilità del committente ai sensi dell'art. 29 cit. deriva dalla stessa lettera della legge, che estende la responsabilità al pagamento dei contributi previdenziali, essendo l'Istituto l'unico titolare del credito;

c) l'azione dell'Istituto previdenziale non è preclusa dall'operatività della decadenza, invocabile solo in caso di azione diretta dei lavoratori nei confronti del committente²;

d) l'I.N.P.S. nella propria memoria ha affermato che la cooperativa Romagna Logistica, che ha occupato personale assunto per svolgere la propria opera in uno specifico appalto o servizio, quale quello in questione, eseguito presso il termovalorizzatore di Forlì, in via Grigioni n. 19, non ha documentalmente giustificato la concessione, indicata nel l.u.l., di permessi non retribuiti, così come la sussistenza dei presupposti e la correttezza degli

¹ Cfr. **Cass., 10.10.2016, n. 20327**, per cui *"in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che l'art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. nella l. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, non abbia carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni"*.

V. anche **Cass., 6.4.2017, n. 8955**, per cui *"in materia di appalti pubblici, il divieto posto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del citato decreto, ulteriormente specificato dall'art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, (conv., con modif., dalla l. n. 99 del 2013), non sussiste nei confronti di soggetti privati (nella specie, Trenitalia s.p.a.), cui pure si applica il codice dei contratti pubblici quali "enti aggiudicatori", attesa l'assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità tra il d.lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il d.lgs. n. 163 del 2006 che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto"*.

V. poi **Cass., 3.5.2017, n. 10777**, per cui *"in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti."*

² V. per il principio, sia pure riferito alla previgente normativa, **Cass., 17.1.2007, n.**



importi pagati a titolo di “*trasferta Italia esente*” e “*rimb. Km piè di lista*”, risultando indebitamente ridotto l'imponibile contributivo, e l'Istituto stesso nella propria memoria ha richiamato quale parte integrante dell'atto il contenuto dei verbali ispettivi e degli allegati contenenti riferimenti a lavoratori, periodi e importi di interesse; così facendo l'Istituto ha fornito una dettagliata ricostruzione dei presupposti della propria prospettazione³ ed ha certamente soddisfatto l'onere di puntuale allegazione degli elementi costitutivi del credito; la ricorrente non ha specificamente contestato la prospettazione alla prima udienza utile (27.9.2017), non essendo sufficiente rilevare che il verbale notificato recasse degli “*omissis*” ed è generica pure la contestazione degli importi, sollevandosi perplessità sulla base di dati soltanto parziali tratti dalle dichiarazioni dei lavoratori ascoltati in sede ispettiva⁴;

3. È invece fondata la domanda di regresso proposta nei confronti dei coobbligati in solido.

Ciclat, in particolare, non può sottrarsi agli obblighi di cui all'art. 29 c.t. sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato materialmente eseguito il servizio da un'impresa consorziata, semplicemente affidataria del medesimo senza un formale subappalto. L'assegnazione dei lavori all'impresa consorziata costituisce fenomeno di subderivazione del contratto di appalto, qualificabile in sostanza come

996; 16.7.2018, n. 18809.

³ Cfr. Cass., 10.7.2013, n. 17122, per cui “*allorché il ricorrente abbia fatto riferimento agli atti allegati al ricorso introduttivo, qualificati come parte integrante dello stesso, visto che, in tale ipotesi, l'accertamento del giudice del merito deve estendersi, con eguale profondità, al contenuto degli allegati richiamati, i quali, specialmente se di natura tecnica, costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale*”.

⁴ Nel doc. n. 3 dell'I.N.P.S. la l. r. di Romagna Logistica afferma di aver lavorato presso l'appalto Hera dal 2008 ma poi specifica che l'appalto è durato fino al febbraio 2016, confermando così la circostanza che l'appalto sia quello di interesse (sia nel verbale che nella memoria dell'I.N.P.S. si indica la stessa data di cessazione dell'appalto). Ciò consente di affermare che il riferimento ad Hera nel verbale valga quale riferimento alla ricorrente, nonostante la diversa denominazione.

Il doc. n. 7 è il contratto di lavoro a termine del prestatore ivi indicato in cui la sede di lavoro è identificata in via Grigioni n. 19, presso l'appalto in questione dunque.

Il fatto che il doc. n. 5 sia solo in parte leggibile non equivale a specifica contestazione del fatto che il lavoratore De Luca abbia lavorato presso l'appalto in questione. Lo stesso può dirsi in relazione alla mancanza della lettera di assunzione del lavoratore Djurdjevic.



subappalto⁵.

Né Ciclat può poi eccepire alcuna decadenza in capo alla ricorrente, essendosi già precisato che la decadenza opera soltanto in relazione alle azioni intentate dai lavoratori nei confronti degli obbligati.

3.1. Ciclat svolge poi delle contestazioni che afferiscono all'indeterminatezza della pretesa contributiva e che appaiono ampiamente superate dai rilievi che precedono, in punto di periodi, lavoratori coinvolti

⁵ *l'art.29 regola la responsabilità del committente, dell'appaltatore sub committente, del datore di lavoro. Bisogna quindi saper individuare correttamente i soggetti che secondo la norma possono assumere la veste di legittimati passivi; ciò anche quando il rapporto corra tra committente, consorzio e impresa consorziata.*

Infatti il committente risponde in base all'art. 29 [D.lgs. 276/03](#) anche quando il contratto d'appalto fosse intervenuto con un consorzio, mentre l'esecuzione dell'attività fosse affidata ad una consorziata, sotto le cui direttive hanno operato i lavoratori. In nessun caso il committente che ha concluso il contratto d'appalto (e fruito delle prestazioni) può chiamarsi fuori dallo schema della responsabilità solidale - che la legge gli imputa per aver preso parte alla fattispecie contrattuale originaria nell'ambito della quale sono maturati i crediti contributivi o retributivi di cui si tratta - semplicemente adducendo che da quella vicenda ne sia derivata un'altra. Chè anzi proprio da ciò discende trae maggior alimento la stessa ratio della tutela prevista dall'art.29, 2 comma [d.lgs. 276/2003](#), che va quindi ritenuta ancor più operante.

Né occorre, per poter invocare la responsabilità solidale del committente, dimostrare la natura "neutra" del Consorzio (operante al solo fine di veicolare l'appalto). Infatti, quand'anche non di consorzio neutro o interno si tratti (ovvero di consorzio con limitate attribuzioni dirette a regolare solo la concorrenza tra imprese consorziate), ma di consorzio "esterno" (che gestisca direttamente attività complementari a quella dei propri consorziati), l'affidamento del lavoro in capo ad una consorziata non potrebbe valere ad escludere la responsabilità del committente originario; e ciò per la semplice ragione che l'art. 29 consente al creditore (lavoratore o ente previdenziale) di risalire lungo la catena degli appalti passando dal datore subappaltatore all'appaltatore sub committente e da questi al committente principale e beneficiario finale.

La stessa Corte di Cassazione con sentenza n. [6208](#) del 07/03/2008 ha chiarito (sia pure in materia di appalto di lavori pubblici) che l'art. 141, comma quarto, prima parte, d.P.R. n. 554 del 1999, nel prevedere che l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria - costituita da imprese artigianali individuali - alle singole imprese consorziate non costituisce subappalto, ha inteso solo escludere, in considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale affidamento fossero applicabili le disposizioni in materia di subappalto; ma non anche fornire una qualificazione giuridica di detto negozio, che resta qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto. Conseguentemente in quest'ultimo caso è stata applicata la tutela prevista dall'art. 1676 cod. civ. a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto - tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza - di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto.

Gli stessi argomenti desumibile dalla citata pronuncia consentono quindi nell'ambito degli appalti privati di ritenere che l'affidamento del contratto da un consorzio ad una consorziata costituisca un vero e proprio subappalto con applicazione a tutti i soggetti coinvolti (committente, consorzio, consorziata) della garanzia della solidarietà prevista dall'art. 29 [d.lgs. 276/03](#)".



ed importi dovuti, secondo il contenuto di tutti gli allegati al verbale ispettivo, richiamati come parte integrante della memoria difensiva (v. ad esempio il contenuto dei contratti di lavoro).

Non si comprende poi la ragione per cui l'art. 29 cit. non dovrebbe operare in caso di rideterminazione dell'imponibile, trattandosi sempre di (maggior) credito contributivo.

3.2. I convenuti e Ciclat rispondono dunque in via di regresso delle conseguenze che la soccombenza comporta per la ricorrente, essendo pertanto tenuti in solido, quali coobbligati, a pagare l'importo complessivo dovuto dall'ricorrente.

3.3. L'eccezione svolta da parte ricorrente del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori non comporta conseguenze in questa sede di cognizione, con la precisazione di legge che, accertata la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, l'azione esecutiva potrà essere intentata nei confronti del committente imprenditore solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

4. In base alla stessa argomentazione, posto che il pagamento in via di regresso da parte di Ciclat consegue alla responsabilità iniziale di Romagna Logistica, va accolta la domanda di Ciclat medesima di essere manlevata da Romagna Logistica per quanto pagato alla ricorrente.

5. La regolamentazione delle spese tra parte ricorrente e I.N.P.S. segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

rigetta la domanda principale dell'ricorrente, avanzata nei confronti dell'I.N.P.S., e **dichiara** dovuto il pagamento degli importi richiesti dall'Istituto con verbale del 13.6.2016;

accerta, in conseguenza dell'eccezione della ricorrente del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori, la responsabilità solidale dei tre coobbligati



convenuti in giudizio;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall'I.N.P.S., che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;

condanna Romagna Logistica soc. coop. a r. l., Albatros soc. cons. a r. l. e Ciclat Ambiente soc. coop., in solido, in accoglimento della domanda subordinata di parte ricorrente, a tenere indenne quest'ultima da ogni pagamento che dovrà effettuare all'I.N.P.S.;

condanna Romagna Logistica soc. coop. a r. l., in accoglimento della domanda di Ciclat Ambiente soc. coop., a tenere indenne quest'ultima da ogni pagamento che dovrà effettuare ad Herambiente s.p.a.;

Forlì, lì 10.4.2019

Il giudice del lavoro

Dr. Luca Mascini

